



**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 DEL 26/04/2023**

COMUNE DI MONGHIDORO

ORIGINALE

Adunanza di prima convocazione - Seduta pubblica

Oggetto: ABROGAZIONE E NUOVA APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTISEI** del mese di **APRILE** alle ore **19:30** nella sala delle adunanze consiliari, con partecipazione dei componenti in videoconferenza;

previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento degli Enti Locali, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano presenti:

			Presente	Assente
IL SINDACO:			C	
	1	PANZACCHI BARBARA		
I CONSIGLIERI:			C	
	2	GITTI GIULIA		
	3	BOSCHI MICHELE	C	
	4	NALDI CLAUDIO	C	
	5	RAMBALDI MONIA	C	
	6	BOCCUCCI EDOARDO		X
	7	NANNI MARIO	C	
	8	BONAFE' FILIPPO	C	
	9	LISA NICOLA	C	
	10	CORNELIO ANTONIO	C	
	11	PAOLINI BRUNO	C	
	12	CARRUGI FERNANDO	C	
	15	GAMBERINI ILVES	C	

Assenti giustificati i signori: **BOCCUCCI EDOARDO**

Assenti non giustificati i signori: *Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

Partecipano ai sensi del vigente statuto, senza diritto di voto, gli assessori esterni: LOLLI CRISTINA, MAESTRAMI GIOVANNI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LETIZIA RISTAURI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Avv. BARBARA PANZACCHI, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 8 dell'ordine del giorno.

Nomina scrutatori i Consiglieri: RAMBALDI MONIA, LISA NICOLA, CARRUGI FERNANDO

OGGETTO:

ABROGAZIONE E NUOVA APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

Il Sindaco introduce il punto e passa la parola a **Francesco Buganè** che illustra il regolamento che è stato adeguato e modificato anche per andare in contro alle esigenze del contribuente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basava su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga ».

Vista la delibera 444/2019/R/Rif e il relativo Allegato “*Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti per il periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*”, con il quale ARERA ha individuato gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023” e con il quale l'Autorità ha avviato la definizione di elementi concernenti la qualità minima del servizio e le modalità per una sua puntuale comunicazione agli utenti;

la deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/r/rif dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto “*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”;

la successiva determinazione di ARERA del 4 novembre 2021, n. 2/drif/2021 avente ad oggetto “*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*”.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 26/04/2023

la deliberazione n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) avente ad oggetto "*Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani*", con la quale è stato approvato il "*Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani – TQRIF*";

Considerato che il TQRIF interviene anche sulla disciplina del tributo e in particolare su modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni di attivazione, cessazione e variazione, sulle richieste di rettifica degli importi e sulle richieste di rimborso, sulle rateazioni e sui versamenti;

che la predetta delibera n. 15/2022/r/rif del 18/01/2022 dell'Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all'articolo 3 disciplina la "*Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche*", introducendo specifici obblighi a carico delle utenze interessate:

Rilevato che le suddette modifiche devono essere recepite nel regolamento comunale della TARI e che tali modifiche interessano svariati aspetti di applicazione del tributo, rendendo così opportuno procedere con l'abrogazione del vecchio regolamento e con la contestuale approvazione di un nuovo regolamento aggiornato con tutta la disciplina della qualità di ARERA

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.

Visti l'articolo 3, comma 5-*quiquies* del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L. 15/2022 in base al quale, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

l'art. 43, comma 11 del DL 50 del 17 maggio 2022 il quale ha aggiunto all'articolo 3, comma 5-*quiquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in fine, i seguenti periodi: "*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 26/04/2023

all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente che “*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;

l'articolo 1, comma 775 della Legge 197/2022, rubricata “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2023 è stato differito al 30 aprile 2023.

- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Visto** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.
- Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.
- Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa in modo palese:

presenti n. 12

favorevoli n. 8

contrari n. 4 (Paolini, Cornelio, Carrugi, Gamberini)

astenuti n. 0

DELIBERA

1. **Di abrogare** il regolamento TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 17/02/2022.
2. **Di approvare** il regolamento allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. **Di prendere atto** il nuovo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.
4. **Di dare mandato** al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge.

ALLEGATO

- REGOLAMENTO TARI



COMUNE DI MONGHIDORO

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 17 del 26/04/2023**

OGGETTO:

ABROGAZIONE E NUOVA APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI.

Letto, approvato e sottoscritto:

**FIRMATO
IL SINDACO
Avv. PANZACCHI BARBARA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA RISTAURI LETIZIA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).